

Il vizio di eccesso di delega

Nel caso del comma 55 la manovra del Ministro Maroni può essere utilmente contrastata in sede giudiziaria con un importante argomento, ovvero quello dell' eccesso di delega che così si finirebbe per attribuire alla norma che si pretende di interpretare in modo autentico.

Il Legislatore del 1992, cioè, non era sovrano, ma limitato dalla legge delega.

Lo stesso Ministro Treu, in un suo lontano parere sul punto, evidenziò tale pericolo di eccesso di delega, e sostenne che qualsiasi interpretazione del decreto del '92 che incidesse sul trattamento integrativo dei pensionati, si porrebbe in contrasto con i principi della legge delega, con conseguente vizio di illegittimità costituzionale ⁽¹⁾.

La Riforma Maroni non potrebbe in nessun caso attribuire alla legge (delegata) un significato che se anche fosse compatibile con il testo interpretato lo porterebbe comunque al di fuori dei principi della legge delega con conseguente contrasto con l' art. 76 Cost., e quindi potrebbe essere impugnata in Corte Costituzionale.

Sarebbe quindi illegittima una norma interpretativa di altra norma delegata che fosse illegittima per eccesso di delega.

Ed è certo che il 2° comma dell' art. 9 D.L.vo 503/92, eccederebbe la delega di cui alla lettera p. dell' art. 3 della legge 421/1992 ove interpretato nel senso della sua applicabilità non solo ai fondi integrativi - ivi non richiamati - ma addirittura a pensionati ivi certamente esclusi per il richiamo ai soli soggetti di cui all' art. 2 D. L.vo 357/90.

¹) “*Nell'interpretare l'art.9 del Decreto delegato non si può prescindere da quanto si ricava dalla Legge delega, anche perché se non si pervenisse ad un'interpretazione in grado di armonizzarsi con la Legge delega emergerebbero profili di possibile illegittimità della normativa di attuazione.*
[...].

La Legge delega ha autorizzato ad estendere una serie di norme della riforma del sistema pensionistico pubblico alla gestione speciale INPS, ma non al fondo integrativo. Vi è quindi una precisa ragione per interpretare tali commi come disposizioni che si limitano a sancire che le innovazioni conseguenti alla applicazione del primo comma dello stesso art. 9 si riflettono sul trattamento complessivo e che solo a seguito di intervento contrattuale tali riflessi possono essere ridotti o annullati. Difatti, se ai due citati commi si assegna un'efficacia maggiore, intendendoli come disposizioni che modificano anche il trattamento integrativo e che impediscono alla contrattazione collettiva di manovrare il trattamento integrativo in maniera da compensare parzialmente o anche integralmente le intervenute modifiche del trattamento pubblico, allora si arriva di nuovo ad esiti interpretativi non armonizzabili con la Legge delega”.

L'ordinamento italiano non conosce possibilità di ratifica ex post di una norma delegata illegittima per eccesso di delega in relazione all' art. 76 Cost., neppure per renderla legittima ex nunc.